

Civile Ord. Sez. 5 Num. 22744 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA
Data pubblicazione: 06/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10843/2019 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Bottiglieri Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriana La Rocca

-controricorrente-

avverso

la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.
8316/2018 depositata il 01/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dal Co:
Marcello Maria Fracanzani.

FATTI DI CAUSA

Il contribuente Giuseppe Bottiglieri era attinto da atto di contestazione
in ragione della mancata esposizione in dichiarazione per gli anni 2005-
2012 di investimenti detenuti all'estero. A tale primo atto, senza

irrogazione di sanzioni, ne seguiva un secondo -contenente l'irrogazione delle sanzioni- notificato oltre il termine annuale di decadenza dalla prima contestazione.

Il contribuente esperiva azione avanti il giudice di prossimità, senza trovare accoglimento delle proprie ragioni, che venivano però apprezzate in grado di appello. Donde ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, spiegando unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare va esaminata la domanda di definizione agevolata della controversia presentata ai sensi del d.l. n. 119/2019 dalla parte contribuente, allegando quietanza del mod. F24 di pagamento della prima rata alla data del 22 maggio 2019.

Considerato che l'art. 6, comma sesto, d.l. n. 119/2018 dispone che "la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019", donde la controversia deve ritenersi definita ed il giudizio deve dichiararsi estinto e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.

Il Presidente

Roberta CRUCITTI